

b) indicare l'importo dei lavori appaltati

c) descrizione lavori realizzati o in via di
realizzazione

.....
.....

- La cooperativa è stata ispezionata dalla
autorità di vigilanza?

SI NO

* In caso affermativo quale?

☐ Ministero

☐ Associazione nazionale riconosciuta

- Sono stati adottati provvedimenti dalla autorità
di vigilanza o da altre autorità?

SI NO

a) In caso affermativo indicare di quali provve-
dimenti trattasi

.....
.....

- Altre notizie utili per documentare l'attività svolta
nell'anno precedente, nonché eventuali variazioni dei
programmi edilizi

.....
.....

- Variazioni verificatesi nell'assetto sociale nel corso
dell'anno

.....
.....

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
(firma)

J/B/rr

NOTE

*) - Barrare le caselle interessate

Compilare a macchina o a carattere stampatello



ALLEGATO 3

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

VISTO l'art. 13 della L. 31/1/92, n° 59 - Nuove norme in materia di Società cooperative concernente la istituzione, presso la Direzione Generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Albo nazionale delle Società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;

VISTO il punto 4 del citato art. 13 che prevede la costituzione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;

VISTO il punto 5 del predetto art. 13 che prevede che l'attività del Comitato di cui al punto 4, è disciplinata da un regolamento adottato dal Comitato stesso approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

CONSIDERATO che nella seduta del 15 dicembre 1992 il Comitato ha adottato l'allegato regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto;

D E C R E T A

è approvato il regolamento adottato dal Comitato nella seduta del 15 dicembre 1992

Sede. li 22 DIC. 1992

4B/cc

con

IL MINISTRO



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
REGOLAMENTO DEL COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE
E DEI LORO CONSORZI

Art. 1

C O N V O C A Z I O N E

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese, possibilmente a data fissa, secondo un calendario predisposto all'inizio dell'anno.

Il Comitato è sempre convocato dal presidente.

Oltre che nelle date stabilite il Comitato può essere riunito in altre date su deliberazione dello stesso Comitato, su decisione del presidente o su richiesta di almeno 3 membri.

Art. 2

O R D I N E D E L G I O R N O

La convocazione del Comitato è effettuata dal presidente con avviso contenente, oltre l'indicazione del luogo e dell'ora, anche l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, accompagnato dall'indicazione degli enti da esaminare, da trasmettere ai membri del Comitato con un preavviso di almeno 8 giorni e, nel caso che la riunione non risulti validamente costituita, il presidente rinnoverà la convocazione entro i successivi 7 giorni aggiornando eventualmente l'ordine del giorno.

Art. 3

RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 4

FUNZIONI VICARIE

Il Comitato elegge, su proposta del presidente, il membro che in caso di assenza o impedimento del presidente, o sua delega, esercita le funzioni vicarie dello stesso.

Art. 5

SOSTITUZIONE MEMBRI DEL COMITATO

Il Comitato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, può chiedere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione del membro, o dei membri, in caso di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni.

Art. 6

ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione devono essere presentate secondo lo schema approvato con Decreto del 12/10/1992 del

Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 247 del 20/10/1992 con allegata la documentazione prescritta dallo stesso decreto.

Le domande possono essere, inoltre, inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 7/8/1990, n° 241, il Comitato provvede al completamento della procedura di iscrizione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento.

Le decisioni del Comitato sono comunicate agli interessati, entro i 30 (trenta) giorni successivi con l'indicazione del numero di iscrizione attribuito alle domande accolte, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con tassa a carico del destinatario. Possono, altresì, essere consegnate direttamente al legale rappresentante dell'ente o ad un suo delegato.

Art. 7

ELENCO NAZIONALE

L'elenco nazionale delle cooperative e dei consorzi iscritti all'Albo è articolato in ordine alfabetico per regioni, province e comuni.

L'elenco è tenuto presso la sede del Comitato, che provvede alla sua pubblicazione.

A ogni cooperativa è attribuito un numero composto dai codici ISTAT della Regione, Provincia, Comune e da un numero progressivo assegnato in ordine cronologico di iscrizione.

Ogni tre mesi copia degli elenchi aggiornati

riguardanti le singole regioni e provincie autonome sono inviati ai direttori dei rispettivi uffici del lavoro e della M.O.

Art. 8 .

R I C H I E S T A C E R T I F I C A T I I S C R I Z I O N E

La società cooperativa o il consorzio che richiede il certificato indica nelle domande la denominazione sociale, la sede, il Comune, la Provincia e il codice fiscale.

La domanda è presentata o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento firmata dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente.

Art.. 9

C E R T I F I C A T O D ' I S C R I Z I O N E

Il certificato di iscrizione, firmato dal presidente del Comitato, deve contenere la denominazione sociale, la sede, il Comune, la Provincia, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione all'Albo della cooperativa o consorzio.



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
EDILIZIE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Si certifica che la società cooperativa edilizia di
abitazione.....
con sede in
Comune.....
Prov.....Codice Fiscale.....
è stata iscritta in data.....al N.....
nell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di
abitazione e loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Si rilascia a richiesta della cooperativa
interessata per gli usi consentiti dalla legge.

Roma li.....

IL PRESIDENTE DEL COMITATO



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
EDILIZIE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Si certifica che il consorzio edilizio di abitazione.....

.....

con sede in

Comune.....

Prov.....Codice Fiscale.....

è stato iscritto in data.....al N.....

nell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di
abitazione e loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Si rilascia a richiesta del consorzio interessato
per gli usi consentiti dalla legge.

Roma li.....

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Elenco delle cooperative associate:

ART. 10

R I L A S C I O C E R T I F I C A T O
D I I S C R I Z I O N E

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 7.8.90, n° 241 il termine per il rilascio dei certificati di iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi agli enti richiedenti è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.

Per il rilascio si applicano le modalità di cui al 3° comma dell'art. 6.

Art 11

A C C E R T A M E N T I

Gli accertamenti possono essere eseguiti sia dal personale dell'ufficio per l'amministrazione del Comitato o richiesti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il personale dell'ufficio l'incarico sarà dato con lettera personale nella quale sarà specificato l'oggetto degli accertamenti stessi.

Gli accertamenti hanno luogo presso la sede sociale dell'ente con facoltà del personale che procede agli stessi di effettuare sopralluoghi o verifiche anche presso sedi secondarie, cantieri o altre dipendenze in genere.

Gli amministratori ed i sindaci hanno diritto ad assistere all'accertamento e debbono intervenire ogni qualvolta sia richiesto dall'incaricato che ha, altresì,

anche la facoltà di sentire i singoli soci e i terzi interessati

Art. 12

P R O V V E D I M E N T I S A N Z I O N A T O R I

Il Comitato può disporre la sospensione dall'Albo degli enti per i quali sia stato emanato il provvedimento di gestione commissariale.

Agli enti sospesi non è concesso il rilascio del certificato di iscrizione.

Il Comitato dispone la radiazione dall'Albo degli enti privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 dell'art. 13 della L. 59/92 nonché di quegli enti che al termine dei 12 mesi dalla sospensione di cui al precedente comma, non abbiano regolarizzato la loro posizione.

Art. 13

E L E N C O D E G L I E N T I R A D I A T I -

L'elenco degli enti radiati sino al 30 novembre di ciascun anno deve essere predisposto dal Comitato entro il 20 dicembre successivo ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.

6. I PROBLEMI SUL TAPPETO

6.1 *La vigilanza*

L'attuale assetto normativo, pur se aggiornato dalla Legge 59 del 92, è sostanzialmente quello delineato dal decreto luogotenenziale 1577 del 47, più noto come Legge Basevi, e presenta pertanto i limiti di una norma pensata per una realtà che, in cinquanta anni, si è notevolmente modificata.

Il tessuto cooperativo del dopoguerra infatti era costituito da una moltitudine di piccole società che si misuravano con mercati stabili ed a bassa intensità concorrenziale, con un quadro normativo che richiedeva procedure amministrative e contabili semplici ed "intuitive"; pertanto il livello di preparazione professionale e di scolarità di base del personale degli Uffici del Lavoro era certamente in grado di dare risposte adeguate e di assolvere a quella funzione di "assistenza" che, è bene non dimenticare, la Legge Basevi affidava, ed affida tuttora, alla vigilanza.

Questi cinquanta anni hanno visto un progressivo processo di crescita e di diversificazione di questo tessuto, al cui interno peraltro emerge un'area di imprese medio-grandi caratterizzate da una notevole complessità dell'organizzazione aziendale; di pari passo si è notevolmente articolato il quadro normativo: basti pensare alla crescente complessità del sistema

fiscale ed alle modifiche di forma e contenuto del bilancio civilistico conseguenti al recepimento delle direttive comunitarie.

Di fronte a tale realtà occorre che il contenuto professionale dei revisori sia tale da rendere efficaci le ispezioni che per le cooperative di maggiori dimensioni non possono che assumere le caratteristiche di un "controllo" che richiede specifiche competenze e professionalità.

Una risposta a tale problema è stata data dalla Legge 59 del 1992 che ha introdotto, per le cooperative di maggiori dimensioni, l'obbligo della certificazione del bilancio (pur se tale maggior elemento conoscitivo assolve solo ad una parte delle molteplici funzioni affidate all'istituto della vigilanza cooperativa).

Permane comunque il problema di un lavoro complessivamente ancora non adeguato sia in termini quantitativi che di qualità.

Appaiono nel loro complesso diversi i risultati della vigilanza di competenza delle Centrali cooperative, risultato certamente facilitato da una "specializzazione" del personale ispettivo e dal complesso di relazioni conseguenti al rapporto associativo.

E' pertanto probabilmente giunto il momento di pensare ad una riforma complessiva di tale istituto che tenga però conto di due condizioni:

- 1) sarebbe velleitario ed oneroso pensare ad un accentramento della vigilanza in capo ad un organismo pubblico;

2) va riconosciuto che la funzione assistenziale della vigilanza ha consentito alle Centrali cooperative di acquisire conoscenze e specializzazioni, elementi primi per la loro opera di promozione.

* * *

Appare pertanto opportuna una iniziativa per adeguare la normativa e per avviare un processo di riorganizzazione del sistema della vigilanza.

* * *

6.1.1. *L'inadeguatezza degli attuali strumenti di sostegno esterno*

Le società cooperative sono ammesse agli interventi finanziari di due appositi fondi operanti presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro.

Tali fondi, istituiti con la legge 27/12/1985 n. 49, sono:

- a. fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper)
- b. fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione

Per quanto riguarda Foncooper le società cooperative (escluse le cooperative che hanno per oggetto la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i soci) sono ammesse a beneficiare di finanziamenti a tassi agevolati per:

- a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'aumento della produttività e dell'occupazione, all'ammodernamento e alla razionalizzazione del sistema produttivo e distributivo, al miglioramento della qualità, alla sostituzione di passività finanziarie contratte per l'attuazione di tali progetti.
- b) ristrutturazione e riconversione degli impianti.

I finanziamenti possono essere concessi fino a coprire l'intero ammontare dell'investimento e comunque per importi massimi non superiori a certi valori.

La durata dei finanziamenti è fissata in 12 anni, con due di preammortamento se il progetto comporta anche l'acquisto di aree, la costruzione, l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento dei locali; di 8 anni, con uno di preammortamento, negli altri casi. Il tasso praticato è pari al 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro ed è ulteriormente riducibile al 25% per i finanziamenti destinati a società localizzate nel Mezzogiorno, a quelle che oltre al progetto di investimento realizzano un aumento di capitale pari ad almeno il 20% dell'investimento previsto, a quelle cooperative di produzione e lavoro costituite per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il ricorso ai finanziamenti del Foncooper preclude l'accesso, per gli stessi scopi, ad agevolazioni creditizie di qualsiasi altra natura.

- Per quanto riguarda il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali, le società cooperative di produzione e lavoro comprese le cooperative sociali, costituite dai lavoratori in cassa integrazione o espulsi dal ciclo produttivo per cessazione dell'attività aziendale o per riduzione del personale, i quali rilevino la gestione dell'azienda in crisi ovvero avviino iniziative imprenditoriali sostitutive, possono accedere a questo fondo speciale per la loro capitalizzazione.

Il processo di capitalizzazione si realizza con l'intervento di società finanziarie promosse dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo.

Le società finanziarie possono assumere partecipazioni al capitale delle società cooperative per l'attuazione di programmi di investimento e, a fronte di tali partecipazioni, potranno ottenere dal Fondo speciale contributi in conto capitale in misura pari all'entità della partecipazione assunta.

L'importo dei contributi non può comunque eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa.

Il contributo, inoltre, non può superare il limite di 3 annualità dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.

I lavoratori soci della cooperativa che ottengono il contributo non possono far ricorso per un periodo di tre anni alla cassa integrazione ordinaria o speciale né possono far ricorso all'indennità di disoccupazione straordinaria.

Il contributo è erogato in funzione dello stato di avanzamento del programma di investimento della società cooperativa.

L'ambito di applicazione dell'istituto in esame ha ottenuto nel corso degli anni un significativo ampliamento. In particolare, con la legge 236/93 sono stati ricompresi tra i soggetti beneficiari del "Fondo Speciale per gli interventi a salvaguardia dell'occupazione" anche lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendono rilevare in tutto o in parte l'azienda da cui dipendono.